

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 5807 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- l'Impresa Antonio RIBEZZI da Brindisi per i lavori di n.8 alloggi popolari in BRICCHIE ai sensi della Legge 22 Ottobre 1971, n.865 - Canale C - Art.55.-
- IMPORTO al netto di L. 6.644.000=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantasette, in questo giorno tredecim del mese di dicembre nella sede dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Ing.Dr. Antonio LONGO, Direttore Generale F.P. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7 Settembre 1972 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Apr-



Prov. di Brindisi li 15 DIC. 1977

Mod. I Vol. I

H 32

di N.

Cinquecento

lire

Il Dir. F. P.

le 1938; n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°) - Il Sig.Dr. Raffaele FISCHETTO; nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig. Antonio RIBESZI nato il 26 Marzo 1916 in Brindisi e ivi residente alla Via Monte Santo n. 45, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E S S O

- CHE con contratto 27/6/1975 n.5660 di Repertorio, registrato a Brindisi il 2/7/1975 al n.2398 Mod.I° l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore, Dr. Raffaele Fischetto, affida all'Impresa Antonio Ribeszi da Brindisi i lavori di costruzione di n.8 alloggi popolari in ERCHIE ai sensi della Legge 22/10/1971, n.865 - Can.C - Art.55 per l'importo di L.113.117.312= al netto dell'offerta aumento contrattuale di L.59,80% (lire cinquantanove e

centesimi ottanta per cento);

- CHE in data 17/5/1976 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori lavori dell'importo complessivo di L.7.513.035- di cui L.6.644.000- (lire sei milioni seicentoquarantaquattromila) per lavori a misura comprensivo dell'aumento contrattuale di L.59,80% (lire cinquantanove e centesimi ottanta per cento).

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 23/7/1976 con delibera n.2644.

- CHE il Ministero dei Lavori - C.E.R. - con D.M. n.11092 del 18 Luglio 1977 ha concesso, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30/12/1972, n.1036, la integrazione di L.19.300.000- (lire diciannovemilioni-trecentomila) all'importo del finanziamento principale;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.113.117.312- a

nette £.119.761.312= (centodiciannovemilionisettecentosessantunomilatrecentododici).

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso aumento di £.59,80% (lire cinquantanove e centesimi ottanta per cento) di cui al contratto principale.

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo aumentati del ribasso di £.59,80% (lire cinquantanove e centesimi ottanta per cento) sono quelli del contratto principale.

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 20 (venti) da quello stabilito nel contratto principale.

ART.7°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente atto viene redatto in carta legale (e verrà registrato a tassa fissa in virtù dell'art. 38 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972) e consta di due fogli di carta da bolle dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe diciotto fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive.

Tramato: Raffaele Fruchetto, Antonio Ribessi, Luigi Antonio Rougo, ufficiale rogante delegato

